

Nota informativa

Concessione di contributi per il sostegno dell'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario (Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 31)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dall'art. 13 comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per il sostegno dell'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, di cui:

- alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 31;
- al DPR n. 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 31, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 a sostegno dell'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

E' la Camera di Commercio (Soggetto gestore) competente per territorio, di cui Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Fvg e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI GORIZIA	PIERLUIGI MEDEOT (sostituto CRISTINA POZZO)
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA (sostituto CRISTINA BIASIZZO)
CCIAA DI TRIESTE	FRANCESCO AULETTA
CCIAA DI UDINE	RAFFAELLA DEL BENE (sostituto ELISABETTA LESIZZA)

Responsabile dell'istruttoria			
	Nome	Telefono	e-mail
CCIAA DI GORIZIA	Cristina Pozzo	0481 384284	fondo.gorizia@go.camcom.it
	Daniela Tambalo	0481 384234	
	Cristina Canola	0481 384225	

CCIAA DI PORDENONE	Cristina Biasizzo Dilia Gardella	0434 381224 0434 381237	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Cristiana Basile	040 6701512	contributi@ariestrieste.it
CCIAA DI UDINE	Elisabetta Lesizza Vania Di Lena Silvia Bandiani	0432 273829 0432 273520 0432 273272	contributi@ud.camcom.it

Modalità di presentazione della domanda

Le domande sono presentate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (**PEC**) dell'impresa richiedente, in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore **9.15 del giorno 20/07/2016 e fino alle ore 16.30 del 10/10/2016**.

La domanda, in bollo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.fvg.camcom.it dovrà essere inviata dalla casella Pec dell'impresa richiedente, all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato:

INDIRIZZO PEC

CCIAA DI GORIZIA

CCIAA DI PORDENONE

CCIAA DI TRIESTE

CCIAA DI UDINE

fondogorizia@go.legalmail.camcom.it

cciaa@pn.legalmail.camcom.it

cciaa@ts.legalmail.camcom.it

contributi@ud.legalmail.camcom.it

E' competente territorialmente la Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede legale o l'unità operativa dell'impresa destinataria dell'intervento.

La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- è trasmessa mediante la casella PEC dell'impresa richiedente;
- è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Le domande presentate con modalità diverse nonché le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quello pertinente sopra indicato non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art. 13 comma 11 del Regolamento.

La casella Pec da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell'impresa istante, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l'invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all'istruttoria della domanda di contributo presentata (inammissibilità, motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, richieste di integrazione, etc.).

Ciascuna impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

Procedimento e termini

La domanda di contributo è presentata, dall'impresa richiedente al soggetto gestore.

Le domande sono istruite su base provinciale secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

La concessione delle risorse è disposta su base provinciale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss come attestate dal file "dati-cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello (art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento).

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art. 22 comma 1, del Regolamento).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli art. 15, comma 6, e art. 21 comma 11, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 15 comma 7 del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è indicato nel provvedimento di concessione e non può essere superiore al termine massimo di **ventisei mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 20 comma 1 del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Obblighi

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che " *Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche*";
- il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della LR 7/2000;
- tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.

Ispezioni e controlli

Il Soggetto Gestore:

- in qualsiasi momento, può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nell'iniziativa e la relativa regolarità, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione del contributo è **revocato** a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 4 del Regolamento;
- se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 11 del Regolamento;
- nel caso di cui all'articolo 21 comma 12, del Regolamento;

-se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 11, comma 2 del Regolamento;

-se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.

La violazione degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'art. 24 del Regolamento, comporta la rideterminazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 32bis comma 6 della L.R. 7/2000.

Il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di aver preso visione e di essere informato di quanto contenuto nell'Informativa sul trattamento dei dati personali presente sui siti internet delle singole CCIAA.

Fondi

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000, legge regionale 3/2015, al Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»).